

Ordinanza concernente la lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano

(Ordinanza sulle epidemie, OEp)

Modifica del 25 agosto 2021

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 29 aprile 2015¹ sulle epidemie è modificata come segue:

Art. 64b cpv. 1, parte introduttiva

Concerne soltanto il testo francese

Art. 64c cpv. 1

¹ La Confederazione assume i costi delle vaccinazioni anti-COVID-19 effettuate sulle seguenti persone:

- a. persone che hanno domicilio o dimora abituale in Svizzera;
- b. persone che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera come frontalieri;
- c. Svizzeri all'estero e loro familiari stretti senza cittadinanza svizzera che vivono nella stessa economia domestica.

II

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2021².

¹ RS **818.101.1**

² Pubblicazione urgente del 25 agosto 2021 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).

² Ha effetto sino al 31 dicembre 2021.

25 agosto 2021

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr